

# Comune di Borbona



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA D'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO

Approvato con Deliberazione di C.C.  
n° 29 del 19/07/2000

ART. 1  
FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero.

ART. 2  
GESTIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE COMUNALI

Le attrezzature di cui al precedente articolo sono gestite direttamente dall'Amministrazione comunale sotto la sovrintendenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' previsto che il Consiglio comunale, in determinati casi per dimostrata opportunità, deliberi la concessione temporanea di tutti o di parte degli impianti sportivi o del tempo libero a società od enti che non abbiano, per statuto, finalità di lucro.

ART. 3  
COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT-COMPITI

L'Ufficio Tecnico Comunale nelle sue competenze è affiancato da n° 2 Consiglieri delegati allo sport tra i membri del Consiglio, uno per la minoranza e uno per la maggioranza, e dal Presidente o suo delegato delle potenziali Associazioni Sportive esistenti nel territorio.

Il Delegato allo Sport è nominato dal Sindaco.

La Commissione dà solo pareri e fornisce indirizzi consultivi che non sono vincolanti.

Nel caso che gli impianti siano gestiti da un concessionario, la Commissione sorveglierà la gestione, per assicurare il fine pubblico-sociale degli impianti.

ART. 4  
CONCESSIONE IN GESTIONE DI TUTTI O PARTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A  
ENTI O SOCIETA' SPORTIVE LOCALI-CONVENZIONE

Se la Giunta comunale deliberasse la concessione in gestione di tutti o di parte degli impianti sportivi a enti o società sportive locali, la relativa convenzione dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale della convenzione.

La convenzione avrà, comunque, la durata massima di due anni rinnovabile, ove del caso, su richiesta del concessionario, da presentare sei mesi prima della scadenza, con apposita deliberazione consiliare.

La convenzione sarà garantita da apposita cauzione da determinare in sede di concessione.

ART. 5.  
USO DELLE ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI, PER ATTIVITÀ CONTINUATIVA NEL  
CORSO DELL'ANNO DA PARTE DI SOCIETÀ O GRUPPI SPORTIVI

Le società o gruppi sportivi che chiedono l'uso del campo per svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta alla gestione degli impianti rappresentata dall'Ufficio Tecnico Comunale od al titolare della concessione, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività o manifestazione da indire, ed il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento, per la predisposizione della manifestazione e per lo svolgimento delle gare.

ART. 6.  
USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI DI  
BREVE DURATA

Per qualsiasi uso delle attrezzature sportive o degli impianti per il tempo libero di breve durata, gli interessati dovranno farne domanda almeno cinque giorni prima all'Ufficio Tecnico

Comunale ovvero all'ente concessionario, che ne autorizzerà l'uso per iscritto.

#### ART. 7.

#### MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI USO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste di cui agli artt. 5 e 6 sarà scritto, motivato e trasmesso in copia anche all'Ufficio Tecnico Comunale nella sua qualifica di Presidente della Commissione di cui all'art. 3, che, sentita la Commissione e le parti in causa, o direttamente in caso di urgenza, avrà il potere di intervenire e modificare, in tutto od in parte, la decisione contestata.

#### ART. 8.

#### IMPIANTI CUSTODITI

Per gli impianti che consentono la custodia a mezzo di personale, l'Amministrazione comunale assumerà il personale occorrente nella forma che riterrà più opportuna.

Gli eventuali concessionari degli impianti custoditi dovranno assumere a loro carico ogni e qualsiasi onere relativo, e rispettarne le funzioni e le direttive di cui sono investiti i custodi.

#### ART. 9.

#### REVOCA DI BREVE DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO PER MOTIVATE CIRCOSTANZE

L'Amministrazione, o chi ha in gestione gli impianti sportivi o del tempo libero, ha facoltà di revocare la concessione d'uso sino a dieci giorni prima dello svolgimento della gara, per sopravvenute motivate circostanze.

#### ART. 10.

#### CARICO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI A SECONDA CHE SI TRATTI DI GESTIONE DIRETTA O IN CONCESSIONE

Tutte le spese di investimento e di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti sportivi e del tempo libero graveranno per intero sul bilancio del Comune.

Nel caso la gestione degli impianti sia in concessione a società o enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

Rientra nella gestione ordinaria anche ogni spesa per energia elettrica a qualsiasi uso destinata, per acqua e per combustibile destinato al riscaldamento e alla produzione della acqua calda.

#### ART. 11.

#### SPESE DI ILLUMINAZIONE E/O DI SGOMBRO NEVE

Le spese di illuminazione durante le manifestazioni notturne sono a carico di chi ha ottenuto l'uso dell'impianto.

In caso di nevicata, lo sgombro della neve è a carico dell'Amministrazione che gestisce gli impianti. Se la nevicata si verifica nel lasso di tempo di 24 ore prima dell'inizio della manifestazione, della gara o comunque dell'uso dell'impianto, la spesa di sgombro è a carico di chi ha ottenuto l'uso dell'impianto nella misura del 50%.

#### ART. 12.

#### RESPONSABILITÀ E DOVERI DI CHI OTTIENE L'USO DELL'IMPIANTO

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o

comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

ART. 13.  
RESPONSABILITÀ DOVERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE E/O DEL  
CONCESSIONARIO DEGLI IMPIANTI PER DANNI AD ATLETI,  
PUBBLICO O FRUITORI-POLIZZA ASSICURATIVA

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza da contrarre con una compagnia di gradimento della Amministrazione, per l'assicurazione per la responsabilità civile, anche per la staticità delle strutture, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque, comunque ammessi nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dalla Giunta municipale prima della stipula della convenzione, e avrà la durata della convenzione stessa.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti, restando questi a carico del concessionario, lasciando l'Amministrazione esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Resta inteso che l'uso agli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi Federali e da quelli di P.S. Pertanto chi ha ottenuto l'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

ART. 14.  
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI CUSTODITI O NON CUSTODITI

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna sul posto e prescriverà modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, si intende che l'utente dell'impianto se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

ART. 15.  
USI DIVERSI DAI PROPRI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE

Gli impianti sportivi e del tempo libero possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico, politico e sindacale, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario dell'attività sportiva e su parere della Commissione allo sport.

Nel caso si verificassero concomitanze fra le summenzionate attività e manifestazioni, sarà compito della Commissione dirimerle a suo giudizio insindacabile, dopo aver sentito, eventualmente, il parere delle società interessate.

ART. 16.  
PRESTAZIONE DI CAUZIONE E PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO PREFISSATO DA PARTE  
DI CHI OTTenga L'USO DEGLI IMPIANTI PER SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Economo dell'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gerente responsabile di ogni spesa, un deposito cauzionale predeterminato dalla Giunta municipale, a garanzia di eventuali danni agli impianti e da restituire a manifestazione conclusa

Inoltre le società sportive, enti e simili che organizzano svolgimento di manifestazioni atletiche sportive a pagamento dovranno corrispondere per l'uso dei singoli impianti una tariffa d'uso nella misura prefissata con delibera della Giunta municipale, sentita l'apposita Commissione allo sport.

Della cauzione e dei pagamenti sarà rilasciata ricevuta dall'Amministrazione o dal concessionario, su bollettari numerati e vidimati dal Sindaco prima dell'uso e da restituire al Sindaco, essi soli, al loro esaurimento.

#### ART. 17.

#### ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ART. 16

Le manifestazioni sportive gratuite di Società ed Enti, nonché tutte le manifestazioni dei gruppi sportivi scolastici, che potranno ottenere l'uso degli impianti rispettando le normali procedure, non saranno soggette a pagamento delle tariffe di cui all'art. 16, ciò anche in caso di gestione in concessione, ritenendosi l'Ente concessionario compensato delle spese dall'uso praticamente gratuito degli impianti.

#### ART. 18.

#### ESCLUSA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE E/O DEL CONCESSIONARIO GERENTE DEGLI IMPIANTI PER QUANTO DI VALORI, OGGETTI D'USO O ALTRO LASCIATO NEI LOCALI

L'Amministrazione comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi o del tempo libero non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

I dirigenti tecnici e gli accompagnatori dovranno, pertanto, avere l'accortezza di disciplinare e controllare specialmente il movimento negli spogliatoi, di farsi consegnare dai propri atleti gli oggetti di valore e di custodire con diligenza la chiave, che, a richiesta, sarà consegnata dal custode, al quale dovrà essere restituita alla fine dell'allenamento o della gara.

#### ART. 19.

#### OBBLIGHI DI VIGILANZA, DOVERI E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite alla società organizzatrice.

#### ART. 20.

#### PUBBLICITÀ NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La pubblicità interna fonica o visiva tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l'intero anno, e per qualsiasi manifestazione rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio pubblicità e affissioni del Comune.

Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva richiesta scritta, e conseguente autorizzazione, che verrà concessa soltanto in particolari casi e ad insindacabile giudizio dell'Ufficio comunale, sentito il parere della Commissione, e previ pagamento della relativa tassa, impegni e garanzie che saranno stabiliti dall'Ufficio stesso.

#### ART. 21.

#### RISERVA DI NORME OCCASIONALI PER QUANTO NON PREVISTO NEL REGOLAMENTO

Quanto non è contemplato dal presente regolamento, sarà deciso di volta in volta dalla Commissione che darà comunicazione alle società interessate.

## ART. 22. AGGIORNAMENTO TARIFFE

Le tariffe potranno essere aggiornate in qualsiasi periodo dell'anno. La decorrenza delle nuove tariffe sarà comunicata dalla Commissione alle società interessate trenta giorni prima della loro applicazione.

## ART. 23.

### OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ ALLA FINE DI OGNI PARTITA OD ALLENAMENTO

Alla fine di ogni allenamento o partita, la società alla quale è stato concesso il permesso dovrà consegnare, debitamente compilato e firmato dal dirigente responsabile, un modulo che sarà fornito dalla Commissione, sul quale dovranno essere riportati i dati richiesti ai fini statistici. Detto modulo dovrà essere consegnato al custode del Comune, che provvederà a consegnarlo alla Commissione.

## ART. 24.

### VARIANTI OD EMENDAMENTI AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Commissione allo sport è espressamente incaricata della sorveglianza per il rispetto del presente regolamento, e di proporre varianti ed emendamenti ritenuti necessari per una razionale conduzione.

## ART. 25.

### ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E SUO INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della conclusa sua seconda pubblicazione, salvo diversa decisione che potrà adottare il Consiglio Comunale in sede di approvazione del Regolamento stesso.

Il Segretario comunale dovrà provvedere ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.